

ACCORDO SULLA LIQUIDITÀ CONDIVISA NEL POKER ONLINE

L'Autorità francese di regolamentazione del gioco online (Francia)
l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Italia),
il Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos dell'Instituto do Turismo de Portugal (Portogallo),
la Dirección General de Ordenación del Juego (Spagna),

di seguito indicate collettivamente come "*le Autorità*",

considerando che la capacità d'attrazione del *poker online* si basa in gran parte sul volume della liquidità apportata dai *giocatori* che accedono ai tavoli proposti dagli *operatori di poker online titolari di concessione*, e che l'attuale separazione dei mercati nazionali non consente di raccogliere un volume di liquidità sufficientemente attraente per i giocatori stessi, il che induce alcuni di loro a rivolgersi all'offerta illegale;

considerando che la liquidità condivisa tra gli *operatori di poker online titolari di concessione* di diversi Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo dovrebbe favorire l'offerta legale di poker online a scapito dell'offerta illegale;

considerando che le Autorità esprimono la loro volontà, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in Francia, Italia, Portogallo e Spagna, di rafforzare la loro cooperazione al fine di consentire la condivisione delle liquidità del poker online tra gli *operatori di poker online titolari di concessione*;

considerando che è nondimeno importante che la condivisione di liquidità nel poker online si svolga in un contesto che consenta alle *Autorità* di proteggere i giocatori e di combattere le attività fraudolente e criminali nonché il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;

a condizione che negli Stati delle *Autorità* esistano norme volte a proteggere i giocatori e a combattere le attività fraudolente e criminali nonché il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;

considerando che *leggi e regolamenti* obbligano gli *operatori di poker online titolari di concessione* ad applicare misure rafforzate di dovuta diligenza nei confronti della clientela per combattere le attività fraudolente e criminali nonché per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;

considerando che le *Autorità* richiedono un *conto di gioco verificato* per accedere ai servizi di gioco elettronici nonché ai *tavoli internazionali*;

a condizione che non siano in vigore decisioni con cui gli Stati delle *Autorità* abbiano esonerato *operatori di poker online titolari di concessione* dalle disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva (UE) 2015/849;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Si intende per

1. «*Autorità*» (singolare):
 - a. l’*Autorità* francese di regolamentazione del gioco online (ARJEL);
 - b. l’*Agenzia delle Dogane e dei Monopoli* (ADM) italiana;
 - c. il *Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos* dell’*Instituto do Turismo de Portugal* (SRIJ) portoghese;
 - d. la *Dirección General de Ordenación del Juego* (DGOJ) spagnola;
2. «*Autorità*» (plurale): le *Autorità* di regolamentazione del *poker online* degli Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, firmatarie e quindi parti del presente accordo;
3. «*Autorità richiesta*»: l’*Autorità* a cui vengono chieste informazioni a norma del presente accordo;
4. «*Autorità richiedente*»: l’*Autorità* che chiede informazioni a norma del presente accordo;
5. «*leggi e regolamenti*»: tutte le norme in vigore negli Stati delle *Autorità*;
6. «*poker online*»: qualsiasi gioco di poker che venga fornito con qualsiasi mezzo a distanza, mediante strumenti elettronici o altra tecnologia che faciliti la comunicazione e su richiesta individuale di un destinatario di servizi, le cui regole siano conformi a tutte le *leggi e i regolamenti* applicabili agli *operatori di poker online titolari di concessione* che partecipano a *tavoli internazionali*;
7. «*operatore di poker online titolare di concessione*»: qualsiasi persona fisica o giuridica autorizzata a proporre un’offerta di *poker online* negli Stati delle *Autorità*;

8. «operatore autorizzato»: qualsiasi operatore di poker online titolare di concessione autorizzato a condividere liquidità conformemente alle leggi e ai regolamenti;
9. «giocatore»: qualsiasi persona fisica che accetta un'offerta di poker online;
10. «conto di gioco»: il conto assegnato a ciascun giocatore da un operatore di poker online titolare di concessione, che registra le poste e le vincite, i relativi movimenti finanziari e il saldo contabile del giocatore e che è identificato e gestito dalla piattaforma di gioco dell'operatore di poker online titolare di concessione;
11. «conto di gioco verificato»: un conto di gioco che è stato verificato ed è risultato conforme alle norme applicabili da ciascuna Autorità;
12. «tavolo internazionale»: un tavolo di poker online gestito da una piattaforma di gioco messa in comune che attua la condivisione della liquidità tra operatori autorizzati;
13. «dati pertinenti»: dati del gioco prontamente disponibili per essere scambiati tra le Autorità;
14. «informazioni»: qualsiasi dato, compresi i dati pertinenti e i dati personali, che le Autorità ritengano necessario scambiarsi entro l'ambito di applicazione del presente accordo.

Articolo 2

Oggetto dell'accordo

Il presente accordo ha lo scopo di stabilire tra le Autorità le condizioni di attuazione e di controllo delle offerte di poker online interessate dalla condivisione di liquidità, nonché di istituire una procedura di scambio di informazioni e di cooperazione.

Articolo 3

Condizioni di attuazione e di controllo delle offerte di poker online interessate dalla condivisione di liquidità

1. Ciascuna Autorità può subordinare la condivisione di liquidità da parte di un operatore di poker online titolare di concessione al rilascio di un'autorizzazione preventiva o a qualsiasi altra procedura di sua scelta.
2. Gli scambi di informazioni e la cooperazione tra le Autorità sono attuati in conformità con le norme europee applicabili in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e di protezione dei dati personali e/o con eventuali norme che modifichino o abrogano dette norme in futuro, nonché con le leggi e i regolamenti in materia di protezione dei dati personali, protezione dei giocatori, prevenzione delle attività fraudolente e criminose e prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

3. La liquidità condivisa è costituita esclusivamente da poste giocate da *giocatori* registrati su siti web gestiti da *operatori autorizzati*.

Articolo 4

Ambito degli scambi di informazioni e della cooperazione

1. Gli scambi di informazioni e la cooperazione hanno lo scopo di consentire alle *Autorità* di attuare le proprie missioni, specificamente per quanto riguarda la protezione dei giocatori, la prevenzione delle attività fraudolente e criminose e la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
2. Ai fini del presente accordo, per quanto riguarda la prevenzione delle attività fraudolente e criminose:
 - a. le *Autorità* rafforzano la loro cooperazione per quanto riguarda le misure per l'individuazione delle frodi, in particolare le misure contro la collusione tra *giocatori*, attuate dagli *operatori autorizzati* sui *tavoli internazionali*;
 - b. le *Autorità* assicurano l'efficienza di tali misure mediante controlli efficaci e lo scambio dei risultati di tali controlli;
 - c. quando sono informate di fatti imputabili a un *giocatore* che partecipa a un gioco su un *tavolo internazionale* e denotanti verosimilmente un'attività fraudolenta o criminosa, le *Autorità*, in conformità con le proprie pertinenti *leggi e regolamenti*, adottano rispettivamente tutti i provvedimenti necessari per intraprendere indagini e per avviare procedimenti giudiziari, specificamente informando le competenti autorità di contrasto.
3. Le *Autorità* si scambiano informazioni sul livello e l'efficienza dei controlli eseguiti per quanto riguarda la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Articolo 5

Contenuto degli scambi di informazioni e della cooperazione

1. Le *informazioni* scambiate fra le *Autorità* includono specificamente i *dati pertinenti* relativi all'andamento dei giochi sui *tavoli internazionali* e ai *giocatori* partecipanti. L'articolo 8 dell'accordo indica i *dati pertinenti* che sono probabile oggetto di scambi tra le *Autorità*.
2. L'*Autorità richiesta* fornisce all'*Autorità richiedente* l'accesso alle *informazioni* in suo possesso nel rispetto delle *leggi e dei regolamenti* e, se del caso, mette in atto i mezzi e i poteri atti a consentire la comunicazione delle informazioni richieste, senza addebitare costi aggiuntivi ai *giocatori* o agli *operatori autorizzati*.

Articolo 6

Motivi di rifiuto

Le *informazioni* sono comunicate in conformità delle *leggi e dei regolamenti* che disciplinano le attività delle *Autorità*. La cooperazione può essere rifiutata se:

1. la richiesta dell'*Autorità richiedente* può verosimilmente violare la sovranità o l'ordine pubblico dello Stato dell'*Autorità richiesta*;
2. la comunicazione delle informazioni richieste può verosimilmente nuocere allo svolgimento di un procedimento avviato dall'*Autorità richiesta* contro un *operatore di poker online titolare di concessione*;
3. l'*Autorità richiesta* non è in possesso delle *informazioni* richieste dall'*Autorità richiedente* o non è in grado di ottenerle (ad esempio per ragioni di segretezza);
4. l'*Autorità richiesta* non è legittimata a comunicare le *informazioni* ai sensi delle *leggi e dei regolamenti*.

Articolo 7

Procedura per gli scambi di informazioni e la cooperazione

7.1 Scambi su richiesta di un'Autorità richiedente

1. La richiesta è inviata all'*Autorità richiesta* sotto forma di comunicazione scritta, eventualmente per via elettronica, adottando adeguate misure di sicurezza.
2. Nel rispetto delle *leggi e dei regolamenti*, ciascuna *Autorità* designa la persona o le persone abilitate ad agire a suo nome per l'attuazione della procedura in oggetto e comunica senza indugio alle altre *Autorità* le eventuali modifiche concernenti la persona o le persone abilitate a esercitare le funzioni di cui sopra.
3. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, punto 7.2, l'*Autorità richiedente* definisce chiaramente le *informazioni* richieste specificandole in modo pratico e specificando altresì i fini per cui intende utilizzarle. L'*Autorità richiedente* precisa il quadro in cui intende utilizzare le *informazioni* richieste, così da giustificare i termini entro i quali desidera ricevere la risposta dell'*Autorità richiesta*.
4. L'*Autorità richiesta* trasmette all'*Autorità richiedente* le *informazioni* in suo possesso.
5. Le *informazioni* trasmesse non possono, in linea di principio, essere utilizzate per fini diversi da quelli concordati nella richiesta iniziale. In ogni caso, tali fini non possono andare al di là dell'oggetto del presente accordo.
6. L'*Autorità richiedente* può chiedere che le *informazioni* trasmesse possano essere utilizzate per un fine diverso da quello dichiarato nella richiesta iniziale. Tale richiesta è presentata sotto forma di comunicazione scritta e deve essere motivata. L'*Autorità richiedente* deve

ottenere il consenso esplicito dell'*Autorità richiesta*, la quale deve essere informata della procedura nel cui corso le *informazioni* saranno utilizzate, in conformità con l'oggetto del presente accordo.

7.2 Scambi spontanei

Nel rispetto delle *leggi e dei regolamenti* che disciplinano le loro attività, le *Autorità* possono spontaneamente comunicare l'una all'altra ogni *informazione* che ritengano pertinente per quanto riguarda la liquidità condivisa nel *poker online*, nella misura in cui tale comunicazione non includa dati personali, fatte salve le disposizioni del presente articolo, punto 7.3, paragrafo 3.

7.3 Caso particolare degli scambi di dati personali

1. Gli scambi di informazioni che comportano la comunicazione di dati personali sono conformi a tutte le vigenti norme dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali e/o alle eventuali norme dell'Unione europea che le modificano o abrogano in futuro, nonché a tutte le *leggi e i regolamenti* relativi alla protezione dei dati personali.
2. In caso di trasmissione di *informazioni* che includono dati personali, l'*Autorità richiedente* espone nella richiesta le ragioni per cui tale trasmissione non va al di là dell'oggetto e dell'ambito di applicazione del presente accordo ed è conforme ai principi del fine specifico della procedura di cooperazione e della pertinenza e coerenza delle *informazioni* trasmesse rispetto al fine perseguito.
3. Gli scambi di *informazioni* che includono dati personali possono avvenire spontaneamente tra le *Autorità* quando tali comunicazioni sono direttamente finalizzate alla protezione dei giocatori, alla prevenzione delle attività fraudolente e criminali e alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
4. L'uso che l'*Autorità richiedente* fa dei dati personali scambiati è in accordo con gli obiettivi del presente accordo. Tuttavia, su richiesta motivata dell'*Autorità richiedente*, l'*Autorità richiesta* può espressamente consentire a che le *informazioni* comprendenti dati personali siano utilizzate per un altro fine.

Articolo 8

Dati pertinenti probabile oggetto di scambi tra le Autorità

1. Le misure per l'individuazione delle frodi attuate dagli *operatori autorizzati sui tavoli internazionali* si basano su *dati pertinenti* veritieri ed esaustivi elaborati da sistemi informativi conformi allo stato dell'arte della sicurezza informatica.

Il carattere veritiero ed esaustivo dei *dati pertinenti* dipende dalla sicurezza e dall'integrità del loro trattamento nonché dalle misure di protezione dei loro dispositivi di memorizzazione.

La conformità dei sistemi informativi applicati dagli *operatori autorizzati* – vale a dire le piattaforme di gioco – con lo stato dell'arte della sicurezza informatica dipende dall'attuazione di una serie di mezzi tecnici, organizzativi e umani e di misure di controllo appropriate.

2. I *dati pertinenti* probabile oggetto di scambi tra le *Autorità* riguardano le seguenti operazioni di gioco, od operazioni equivalenti:
 - a. iscrizioni a tornei,
 - b. iscrizioni a cash-game,
 - c. buy-in, re-buy, add-on e re-entry per tornei,
 - d. cave and pot per cash-game,
 - e. vincite in tornei,
 - f. rimborsi in seguito all'uscita da un *tavolo internazionale* in un cash-game.
3. Per ciascuna di queste operazioni, sono disponibili per gli scambi i seguenti dati:
 - a. ID (identificativo) dell'*operatore autorizzato* presso il quale è avvenuta l'operazione,
 - b. data e ora dell'operazione di gioco effettuata dal *giocatore*,
 - c. ID del *giocatore* che ha effettuato l'operazione sul *tavolo internazionale*,
 - d. pseudonimo del *giocatore*.
4. Le *Autorità* sono inoltre in grado di avere accesso, al fine di scambiarle, alle informazioni relative a:
 - a. l'apertura di *conti di gioco verificati*,
 - b. le richieste relative alla chiusura di *conti di gioco verificati*,
 - c. i movimenti finanziari sui *conti di gioco verificati* (provvista – importo e metodo di pagamento –, prelievo e saldo).

Articolo 9

Riservatezza

1. L'*Autorità richiedente* non divulga le *informazioni* comunicate dall'*Autorità richiesta* in applicazione del presente accordo, fatte salve le *leggi* e i *regolamenti* che disciplinano la sua attività.
2. Nel caso in cui le *informazioni* fornite contengano dati personali, l'*Autorità richiedente* attua misure in tema di riservatezza conformi alle *leggi* e ai *regolamenti* in materia di protezione dei dati personali applicabili alla sua attività.
3. L'*Autorità richiedente* può chiedere all'*Autorità richiesta*, mediante comunicazione scritta motivata, di rinunciare a tale riservatezza. La risposta è trasmessa mediante comunicazione scritta. L'*Autorità richiesta* può subordinare tale rinuncia a condizioni da essa stabilite. Detta

rinuncia alla riservatezza è conforme alle *leggi e ai regolamenti* applicabili nello Stato dell'*Autorità richiesta*, specificamente alle *leggi e ai regolamenti* in materia di protezione dei dati personali.

4. Fatte salve le *leggi e i regolamenti* che disciplinano la sua attività, l'*Autorità richiedente* distrugge o restituisce all'*Autorità richiesta* i dati personali contenuti nelle *informazioni* fornite quando tali dati non sono più necessari o pertinenti in funzione del fine per il quale sono stati trasmessi. Quando procede a tale distruzione o restituzione dei dati personali, l'*Autorità richiedente* ne informa l'*Autorità richiesta*.
5. Nel rispetto delle *leggi e dei regolamenti* applicabili alla sua attività, l'*Autorità richiedente*, se obbligata a fornire a terzi *informazioni* trasmesse ai sensi del presente accordo, comprendenti o non comprendenti dati personali, ne informa immediatamente l'*Autorità richiesta* e fa tutto quanto in suo potere per garantire la tutela della riservatezza delle *informazioni* in questione.
6. Il presente accordo ha effetto unicamente per le *Autorità*. Nessun'altra persona, entità o gruppo può avvalersi delle disposizioni del presente accordo.

Articolo 10

Evoluzione delle leggi e dei regolamenti

Le *Autorità* si informano reciprocamente e spontaneamente in merito all'evoluzione delle *leggi e dei regolamenti* che disciplinano il *poker online*.

Articolo 11

Rapporti con altri strumenti giuridici

Il presente accordo lascia impregiudicati gli strumenti internazionali o europei di cui gli Stati delle *Autorità* sono o saranno parti e che contengono disposizioni relative alla materia disciplinata dall'accordo stesso.

Articolo 12

Clausola di revisione

Le *Autorità* riesaminano periodicamente il presente accordo e, se ritenuto necessario, ne avviano la revisione.

Qualsiasi revisione richiede l'approvazione esplicita e scritta di tutte le *Autorità*.

Articolo 13

Spese e riserva finanziaria

Le *Autorità* non si assumono obblighi finanziari derivanti dal presente accordo.

Ciascuna *Autorità* si fa carico delle spese da essa eventualmente sostenute per l'attuazione del presente accordo.

La cooperazione prevista dal presente accordo è attuata nel quadro e nei limiti delle disponibilità di bilancio di ciascuna parte.

Articolo 14

Adesione

Qualsiasi *Autorità* che non sia parte del presente accordo è ammessa ad aderirvi previo consenso esplicito dato per iscritto dalle *Autorità* che sono parti del presente accordo.

E' aggiunta al presente accordo la versione di lavoro, redatta e concordata in lingua inglese, che potrà essere presa in esame in caso di future esigenze di chiarimento o interpretazione.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente accordo, redatto in 4 esemplari nelle lingue francese, italiana, portoghese e spagnola, entra in vigore alla data della sua firma.

Articolo 16

Risoluzione delle controversie

L'applicazione e l'interpretazione del presente accordo non comportano, a favore delle *Autorità* o contro di esse, nessun diritto od obbligo che possa dar luogo ad alcuna forma di azione giudiziaria o extragiudiziaria. Eventuali controversie sono risolte mediante consultazione tra le *Autorità*.

Articolo 17

Durata e termine del presente accordo


Il presente accordo è concluso senza scadenza. Può essere terminato in qualsiasi momento da una delle *Autorità*, nel rispetto delle *leggi* e dei *regolamenti* che disciplinano la sua attività. La conclusione avviene sotto forma di comunicazione scritta. Alle richieste formulate prima della conclusione è dato seguito in conformità del presente accordo.

In fede, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Roma, *il 6 juillet* 2017

Autorità francese di regolamentazione del gioco online


Charles COPPOLANI
Presidente



Roma, 2017

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Alessandro ARONICA
Vicedirettore



Roma, *le 6 de julho de* 2017

**Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos,
Instituto do Turismo de Portugal**

Teresa MONTEIRO
Vicepresidente



Roma, *6 de julio de* 2017

**Regno di Spagna
Dirección General de Ordenación del Juego**

Juan ESPINOSA GARCIA
Direttore generale

